

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La L & D è condannata alle spese.

(¹) GU C 20 del 27.1.2007.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 17 luglio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di Genova) — Corporación Dermoeestética SA/ To Me Group Advertising Media

(Causa C-500/06) (¹)

(Artt. 3, n. 1, lett. g), CE, 4 CE, 10 CE, 43 CE, 49 CE, 81 CE, 86 CE e 98 CE — *Normativa nazionale che vieta la pubblicità in materia di trattamenti medico-chirurgici di tipo estetico*)

(2008/C 223/14)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Giudice di pace di Genova

Parti

Ricorrente: Corporación Dermoeestética SA

Convenuta: To Me Group Advertising Media

con l'intervento di: Cliniche Futura Srl

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Giudice di pace di Genova — Interpretazione degli artt. 43, 49, 81, 86 e 98 CE — Compatibilità di una disposizione di diritto interno che vieta la pubblicità su reti televisive a diffusione nazionale di trattamenti medico-chirurgici eseguiti in strutture sanitarie private debitamente autorizzate e impone un limite di spesa per tale pubblicità pari al 5 % del reddito dichiarato nell'anno precedente

Dispositivo

Gli artt. 43 CE e 49 CE, in combinato disposto con gli artt. 48 CE e 55 CE, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa, come quella controversa nella causa principale, che vieta la pubblicità sulle reti televisive a diffusione nazionale di trattamenti medico-chirurgici effettuati in strutture sanitarie private, autorizzando al

contempo, a talune condizioni, una simile pubblicità sulle reti televisive a diffusione locale.

(¹) GU C 42 del 24.2.2007.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 17 luglio 2008 — Athinaiki Techniki AE/Commissione delle Comunità europee, Athens Resort Casino AE Symmetochon

(Causa C-521/06 P) (¹)

(Impugnazione — Aiuto di Stato — Aiuto concesso dalla Repubblica ellenica al consorzio Hyatt Regency — Denuncia — Decisione di archiviare la denuncia — Regolamento (CE) n. 659/1999 — Artt. 4, 13 e 20 — Nozione di «atto impugnabile» ai sensi dell'art. 230 CE)

(2008/C 223/15)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Athinaiki Techniki AE (rappresentante: S. A. Pappas, dikigoros)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: D. Triantafyllou, agente), Athens Resort Casino AE Symmetochon (rappresentanti: F. Carlin, Barrister, N. Korogiannakis, dikigoros)

Oggetto

Impugnazione proposta contro l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 26 settembre 2006, causa T-94/05, con la quale il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso per l'annullamento della lettera della Commissione del 2 dicembre 2004 che ha informato la ricorrente dell'archiviazione della sua denuncia relativa ad un aiuto di Stato che sarebbe stato concesso dalla Repubblica ellenica nell'ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico — Concetto di atto impugnabile ai sensi dell'art. 230 CE

Dispositivo

- 1) L'ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 26 settembre 2006, Athinaiki Techniki/Commission (T-94/05), è annullata.
- 2) L'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione delle Comunità europee dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee è respinta.